



## COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona

Piazza Roma, 2 – c.a.p. 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6668609

E-mail: [info@comune.buttapietra.vr.it](mailto:info@comune.buttapietra.vr.it)

[www.comune.buttapietra.vr.it](http://www.comune.buttapietra.vr.it)

PEC: [comune.buttapietra@halleycert.it](mailto:comune.buttapietra@halleycert.it)

Buttapietra, 12 giugno 2018  
Prot. n.5982

Ai Responsabili di Area  
SEDE

E p.c. al Sindaco  
agli Assessori

Oggetto: Circolare in materia di Regolamento UE 2016/679 GDPR sul trattamento dei dati personali.

A partire dal 25 maggio u.s. è entrato in vigore, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, il Regolamento UE 2016/679 noto come GDPR (General Data protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

In particolare, il consenso:

- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) DEVE essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili: [www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione](http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione).
- NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).
- DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

In materia di titolare, responsabile ed incaricato del trattamento, il regolamento:

- disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che

hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;

- fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
- consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3);
- prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati-Data Protection Officer).

In tema di diritti degli interessati:

- Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
- Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).
- La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
- Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea
- L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni.

Il Comune è tenuto alla redazione di apposita informativa per l'utenza; in merito ai contenuti dell'informativa:

- I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare DEVE SEMPRE specificare i dati di contatto del RPD-DPO, ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: se si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
- Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare il periodo di

conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

- Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

- Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato) (diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice).

Si informa che con provvedimento sindacale n. 1 del 24/05/2018 è stato nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO) per il Comune di Buttapietra, la dipendente Coltro Tiziana, per il periodo dal 25 maggio 2018 fino a nuovo provvedimento,

Le Posizioni Organizzative vorranno inserire negli atti amministrativi delle Aree di P.O. di rispettiva competenza il rimando al modello allegato, in corso di pubblicazione su sito istituzionale dell'Ente. Si riporta quindi la dicitura da inserire nel dispositivo delle deliberazioni, determinazioni e degli atti di liquidazione, come da testo tipo: "l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente".

E' stato istituito il registro attività di trattamento, da tenersi a cura di ogni titolare di P.O. ed i cui contenuti sono indicati nell'art. 30, che a breve sarà fruibile da tutti gli interessati, i quali dovranno provvedere al suo costante aggiornamento, per quanto di rispettiva competenza.

La Ditta incaricata, Boxxapps di Mestre, ha predisposto un portale ([x-desk.it/buttapietra](http://x-desk.it/buttapietra) – x-GDPR) sul quale sarà possibile accedere con credenziali individuali, che sono state già fornite dalla ditta.

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale  
F.to dr. ssa Rosanna Barbalinardo